Direzione Provinciale di Lucca Utficio Territoriale di Viareggio

Registrazione latta il 10/06/2025





VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE 2025

ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DEL PORTO DI VIAREGGIO ASD

Il giorno 1 del mese di giugno dell'anno 2025 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'APSPV alle ore 21:00 in seconda convocazione presso la Sede operativa: via Bonaparte 10, 55049 Viareggio, LU, essendo stata la prima convocazione andata deserta.

Si discute e delibera sul seguente ordine del giorno:

- proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente;
- Integrazione nuovo consiglio direttivo

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Freschi.

Il Presidente dell'Assemblea, preso atto della regolare convocazione a norma di statuto e che essendo l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita essendo presenti almeno ¾ dei soci aventi diritto, dichiara l'assemblea valida ed atta a discutere sugli argomenti posti all'O.d.g.

Sono presenti 18 soci su 21 in regola con le quote annuali e iscritti da almeno 3 mesi (firme di presenza allegate).

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina Segretario dell'assemblea il Ing. Andrea Nardi, che accetta l'incarico.

In merito al 1 argomento posto all'O.d.g. "proposta di approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente;"

Il Presidente illustra le novità introdotte dalle normative statali D.Lgs. 36/2021 e ss. Mod. e in particolare che è adesso indispensabile che gli Statuti delle Associazioni sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, per essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, debbano prevedere:

- espressa indicazione della sede legale;
- denominazione dell'A.S.D.;
- indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro;
- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione;

(*) Firma su delega del Di

obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle associazioni.

Informa i soci presenti che è stato predisposto un testo dello statuto in linea con dette prescrizioni e ne dà lettura. Chiede quindi ai presenti se vi sono richieste di interventi o proposte di modifica e/o integrazione al testo illustrato.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone quindi ai voti ogni singolo articolo del testo del nuovo Statuto per come proposto e letto.

Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione è approvato nella versione oggi proposta all'Assemblea che dispone la contestuale abrogazione del testo previgente.

L'Assemblea dispone che il testo dello Statuto composto da 31 articoli e 16 pagine per come oggi approvato, sia allegato al presente verbale.

Il Presidente informa che – approvato il testo del nuovo statuto - si deve adesso provvedere a registrare lo stesso all'Agenzia delle Entrate, e trasmettere alla Federazione ASI per consentire la registrazione anche al lipicità dell'ottenere l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche RASD.

Dopo brevi riflessioni dei presenti, l'Assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al legale rappresentante della ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI DEL PORTO DI VIAREGGIO ASD, perché proceda alle necessarie trasmissioni e/o registrazioni, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo.

Immerito al 2 argomento posto all'O.d.g. "Elezione nuovo consiglio direttivo"

Il Presidente Alessandro Freschi espone l'esigenza di incrementare il numero dei soci consiglieri in quanto due di essi sono dimissionari (Casentini Stefano con CF: csnsfn65c16l833m e Martello Giuseppe con CF: mrtgpp81h12i537b) e gli impegni per il 2025 dell'associazione sono importanti

Attualmente il consiglio (fino a 1/1/2027) a seguito delle dimissioni è composto dai seguenti consiglieri attivi:

Vagli Luigi con CF: con CF: vgllgu71d21g628f;

Nardi Andrea Segretario con CF: nrdndr51p06d612h; Freschi Alessandro Presidente con CF: frslsn73h27l833s;

Sakay Manuel con CF: skymnl83c28g702j: Fabbrini Alessandro con CF fbblsn57i315g702i Battista Sandro con CF bttsdr77b07b950o;

Lenzoni Simone Vicepresidente con CF: Inzsmn73s12l833l

Il presidente propone all'assemblea di eleggere i seguenti consiglieri ad integrazione:

Babboni Francesco con CF: Bbbfnc84r20g628a Del Mugnaio Andrea con CF: DLMNDR12R18B455B

Dopo brevi riflessioni dei presenti, l'Assemblea all'unanimità approva le nuove elezioni. Da oggi il consiglio direttivo di APSPV sarà composto da 9 consiglieri fino a naturale scadenza.

In merito a "Varie ed eventuali" nulla da segnalare

In merito a <u>"Varie ed eventuali</u>" nulla da segnalare

Alle ore 22:00, non essendovi null'altro da deliberare, si dichiara sciolta la seduta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

. 1	11.0	esidente
M	11 1	esidente
10	5	1
	M	V

	11	Regre	tarjo /	1	/
	1	A	AA	-	
	1	4	4	21	
1		0 0			

CODICE	SOCIO	CODICE FISCALE	FIRMA
2	A. Freschi	frslsn73h27l833s	MNA
8	M. Salarpi	slrmrz61e25l833a	
14	S. Lenzoni	Inzsmn73s12l833l	Simone luxon
S 18	D. Lupi	lpudvd83p21g628q	Lyn
26	F. Bresci	brsfpp74p22g999k	Brever
56	A. Nardi	nrdndr51p06d612h	Dent
61	G. Petrucci	ptrgai73r60g628s	& higher
95	L. Vagli	vgllgu71d21g628f	198
97	M. Sakay	skymnl83c28g702j	Holy 462
124	D. Del mugnaio	dlmdvd76l25l833e	All aly ble
126	A. Gianni	gnnndr62h02l833i	Gaus
128	D. Romboni	rmbdnl73l68g628p	Dariele Rambar
183	3 C. Chicchi chccst83t11g628z		Chied
222	A. Fabbrini	FBBLSN57B15G702I	the !
231	D. Petrucci	ptrdvd66h23l833d	PeTmi
235	M. Pellungrini	pllmsm59h01l833d	Felder.
236	F. Zannelli	znnfrz62h01f384b	tuh
304	F. Babbioni	Bbbfnc84r20g628a	Polltun

Statuto della "Associazione Pescatori Sportivi del Porto di Viareggio ASD" 2025

TITOLO I

denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Pescatori Sportivi del Porto di Viareggio ASD", in breve "A.P.S.P.V" (d'ora in poi "Associazione"). L'Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede legale in Viareggio via F. Filzi 101.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale (eventuale)

1. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato su fondo blu.



Articolo 3 - Oggetto

- L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
- 2. Durante la vita dell'Associazione <u>non</u> potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

- 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
- 4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pesca sportiva dilettantistica e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. In particolare:

L'associazione si propone di promuovere ed esercitare attività sportiva dilettantistica con particolare riguardo all'esercizio di tutti i tipi di pesca sportiva/ricreativa e sensibilizzare al rispetto dei diritti/doveri dei pescatori alla pesca dilettantistica in mare e dalla riva collaborando attivamente con il comune di Viareggio, l' Autorità portuale regionale, la Capitaneria di Porto di Viareggio e le altre istituzioni coinvolte.

L'associazione si impegna a favorire l'accesso alla pesca sportiva dilettantistica e ad iniziative a sostegno de! sociate, rivolte in particolare ai bambini, ai diversamente abili, alle persone anziane ed a coloro che si trovano in particolari condizioni fisiche di difficoltà;

L'associazione si propone di far si che i pescatori e i suoi associati rispettino l'ambiente portuale non lasciando residui di esche, cibo, bevande, sporcizia e tutto quello che viene usato durante le attività di pesca e quant'altro leda il decoro delle aree in uso., non occupino gli slarghi di sosta sul molo con attrezzature varie eccessive, ma a far si che restino liberi per il pubblico in transito sul molo stesso ed inoltre di far si che i pescatori non rechino disturbo con schiamazzi e turpiloquio gratuito.

L'associazione si propone di sensibilizzare i pescatori al rispetto delle norme che regolano le misure minime del pescato, di sensibilizzare i pescatori associati verso la pratica del rilascio (Catch & Release), di sensibilizzare i pescatori al rispetto delle norme che proibiscono la vendita del pescato.

L'associazione si propone di sensibilizzare i pescatori associati affinché ottemperino ogni anno al censimento sulla Pesca Sportiva e portino appresso il proprio tesserino stampato insieme ai documenti di riconoscimento personale durante le sessioni di pesca e/o con eventuali aggiornamenti in materia.

L'associazione si impegna a sostenere tutte le iniziative utili a salvaguardare l'ambiente marino e la fauna ittica nell'ottica di evitare un insensato depauperamento delle risorse.

L'associazione si impegna a organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico; si impegna a organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici; L'associazione si impegna ad informare ed

interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, radiofoniche e televisive;

- 5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- 6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- 7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti alle assemblee federali.
- 8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
- 9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa

Articolo 5 - Domanda di ammissione

- 1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
- 3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
- 4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta, anche online, su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, obbligatoriamente, un indirezzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
- 5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all' accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato.
- 6. Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
- 7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
- 8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
- 9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
- 11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

- 1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
- 2. In particolare, i soci hanno:
- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
- 3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.9.
- 4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative annuali e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

- 1. La qualifica di socio si perde per recesso-dimissioni o per esclusione.
- 2. L'associato può in qualsiasi momento notificare in forma scritta al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
- 3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di socio regolarmente iscritto qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali.
- 4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
- 5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- 6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 - Organi sociali

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- 2. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'assemblea generale degli associati;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti (qualora istituito).

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

- 1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
- 2. <u>L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative annuali.</u>
- 3. Lassemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
- 4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
- a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti nel libro degli soci da almeno 3 mesi e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
- 5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
- 7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
- 8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
- 9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- 10.. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- 14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
- 15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
- 16 L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
- 18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

- 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali, iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- 2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, 2 (due) altri associati.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

- 1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- 2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
- 3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle decisioni del consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

- L'Assemblea straordinaria delibera:
- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla frasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione
- e) sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
 - c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

- L'assemblea ordinaria è validamente coștituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
- 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. <u>Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali, iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi</u>
- 4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati partecipanti all'assemblea straordinaria in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi ai sensi dell'articolo 21, cod. civ.

Articolo 14 - Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
- 2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il presidente.
- 3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
- 4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
- 5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
- 6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
- 7 Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati anche se non consecutivi nella medesima carica.
- 8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
- 9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
- 11. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 3 dei componenti il consiglio e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
- 12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.
- 14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
- 16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 - Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade quando non sono attivi almeno 3 consiglieri:

- a) per dimissioni;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia motivo ;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.
- 4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente uno o più consiglieri, si potrà procedere alla mera integrazione del consiglio con il subentro di altri candidati. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
- 5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
- 6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 - Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta al mese su iniziativa del Presidente e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria nel rispetto del presente statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) nomina il responsabile della protezione dei minori ReCAVID di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- o) qualstasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altra organi.

Articolo 19 - Il presidente

- 1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
- 2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
- 4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario e il tesoriere

- 1. Il segretario viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente o il vicepresidente in caso di loro assenza o impedimento anche temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
- Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
- 2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il

tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

- 3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
- 4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
- 5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
- 6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- 7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 - Organo di revisione (facoltativo)

- 1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
- 2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
- 3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
- 4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
- 5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- 6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 23 - Il rendiconto economico

- 1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
- 2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
- 3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.

- 4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
- 5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2. mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
- 3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
- 4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
- 5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 26 - Lavoratori e volontari

- 1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
- 3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.
- 4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.
- 5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ.. Per

quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

- 6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
- 8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 27 I Tesserati

- 1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
- 2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
- 3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
- 4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III Capo I artt. 15 e 16 del D.Lqs. 36/2021.

Articolo 28 - Le sezioni - trasformazione - Terzo settore

1. L'assemblea ordinaria potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

- 2. L'assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
- 3. L'assemblea straordinaria potrà deliberare, se richiesto, l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 29 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
- 2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), del D.L.gs. 36/2021.

area Articolo 30 - Clausola compromissoria

1 Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale.

2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto.

Articolo 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

IL PRESENTE STATUTO È COMPOSTO DA 16 PAGINE E 31 ARTICOLI

CODICE	SOCIO	CODICE FISCALE	FIRMA
2	A. Freschi	frslsn73h27l833s	4/2/1
8	M. Salarpi	slrmrz61e25l833a	35
14	S. Lenzoni	Inzsmn73s12l833l	Saigne Lev Jour
18	D. Lupi	lpudvd83p21g628q	Layon
26	F. Bresci	brsfpp74p22g999k	Bruci
56	A. Nardi	nrdndr51p06d612h	Soult
61	1 G. Petrucci ptrgai73r60g628s		Chili.
95	L. Vagli	vgllgu71d21g628f	X
97	M. Sakay	skymnl83c28g702j	In the
124	D. Del mugnaio	dlmdvd76l25l833e	Del whin all
126	A. Gianni	gnnndr62h02l833i	Coperi
128	D. Romboni	rmbdnl73l68g628p	Davilla Rarba
183	183 C. Chicchi chccst83t11g628z		Cericai
222	A. Fabbrini	FBBLSN57B15G702I	K
231	D. Petrucci	ptrdvd66h23l833d	Pohnei
235	M. Pellungrini	pllmsm59h01l833d	Petr:
236	F. Zannelli	znnfrz62h01f384b	- Alli
304	F. Babbioni	Bbbfnc84r20g628a	Boleen -